COSTITUZIONI

*della Congregazione dei Missionari Figli del Cuore Immacolato di Maria*

MISSIONARICLARETTIANI

*adattate dal XX Capitolo Generale*

*al nuovo Codice di Diritto Canonico*

*e approvate dalla Sede Apostolica*

# ROMA 1986

SACRA CONGREGAZIONE

PER I RELIGIOSI

E GLI ISTITUTI SECOLARI

Prot.n. V 15‑1/79

## DECRETO

La Congregazione dei Missionari Figli del Cuore immacolato della Beata Vergine Maria, fondata da Sant’Antonio Maria Claret e la cui casa generalizia Si trova in quest'alma città, ha come fine quello di cercare in tutte le cose la gloria di Dio, la santificazione dei suoi membri e la salvezza delle anime di tutto il mondo.

Seguendo le norme del Concilio Vaticano II e le tre disposizioni della Chiesa, ha preparato con uno studio lungo e diligente il nuovo testo delle Costituzioni, che il suo Moderatore supremo, assecondando I desiderio del Capitolo Generale, ha presentato alla anta Sede, con l'umile richiesta di ratificarlo.

Pertanto, questo Sacro Dicastero per i Religiosi e rii Istituti Secolari, dopo aver sottoposto il testo proiettato ad un particolare esame dei Consultori, presentato in considerazione il voto del Congresso e avendo salutato attentamente ogni cosa, in virtù del presente Decreto, lo approva e lo ratifica con i cambia Denti stabiliti dallo stesso Congresso, conforme al l'esemplare redatto in lingua latina e conservato nel suo Archivio, salvo restando ciò che è da osservarsi secondo il diritto.

Nutriamo la fiducia che i Missionari Figli del Cuore della Beata Vergine Maria, seguendo fedelmente le prescrizioni di queste Costituzioni, adempiranno con uno spirito sempre più disponibile la missione a loro affidata dalla Chiesa e diffonderanno in tutto il mondo la buona novella di Cristo, con l’aiuto costante della Vergine Maria, Madre di Dio.

Roma, 11 febbraio 1982, Festa della Beata Maria Vergine di Lourdes

E. CARD. PIRONIO, Prefetto

A. MAYER, Segretario

## D E C R E T O

Il Capitolo Generale dei Missionari Figli del Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria, che ha avuto luogo nel 1985, ha compiuto un profondo adattamento delle Costituzioni dell’Istituto —rinnovate secondo l’esortazione del Concilio Vaticano II (PC nn. 2, 3, 4) e approvate dalla Santa Sede nel 1982 — al nuovo Codice di Diritto Canonico. In questa occasione ha riveduto e completato gli adattamenti introdotti per un determinato periodo dal Consiglio Generale nel maggio 1984 in conformità al decreto della Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari del 2 febbraio I984 “Juris Canonici Codice”. Il Moderatore Generale dell'Istituto ha sottoposto tali cambiamenti alla Santa Sede per l'approvazione. La Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari ha esaminato con cura gli adattamenti proposti e, in virtù del presente decreto, li approva e li conferma con alcuni cambiamenti riprodotti nella pagina annessa, salvo restando ciò che è da osservarsi secondo il diritto. Nonostante qualsiasi prescrizione in contrario.

Roma, 15 maggio 1986

Arc. VINC. FAGIOLO Segretario

J. J. Carnet. HAM ER O. P. Prefetto

*PRESENTAZIONE DELLE COSTITUZIONI*

*ALLA CONGREGAZIONE*

E’ per noi un motivo di gioia particolare presentare a i Missionari Figli del Cuore Immacolato di Maria le Costituzioni della nostra Congregazione, rinnovate secondo le norme del Concilio Vaticano II e ora finalmente approvate dalla Sede Apostolica. Tale gioia nasce soprattutto dalla constatazione di aver portato a termine un lungo periodo di intensa riflessione e di accurata elaborazione, a cui ha contribuito l’Istituto, e di avere finalmente realizzato te aspirazioni e i propositi espressi dagli ultimi Capitoti Generali. Ma il motivo principale dell'intima gioia corsiste nel poter attestare che la nostra famiglia religiosa vive della pienezza di vita della Chiesa: ne vive per un dono dello Spirito al Popolo di Dio e per questo motivo, ora, viene di nuovo riconosciuta pubblicamente dalla Chiesa come un dono.In queste Costituzioni è espresso il modo con cui il gruppo dei chiamati alla Congregazione si inserisce nel piano di misericordia e di salvezza, donate da Cristo. E perciò esse sono la nostra legge di vita. Accogliamo con docilità evangelica questa regola di vita, che, se non fosse per lo stesso Vangelo, sarebbe priva di senso. Verso questa regola convergano tutti i nostri sforzi come a loro centro e come momento di comunione di tutti i nostri desideri.

Sia questa regola una parola che unisce e non che divide; sia uno stimolo che rende la carità fervente e non che difende interessi particolari; sia una norma che forma apostoli secondo lo spirito di Sant'Antonio Maria Claret, uniti nel genere di vita e di missione per la gloria di Dio, la santificazione propria e la salvezza degli uomini di tutto il mondo. In forza del Decreto della Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, dell’11 febbraio 1982, le presenti Costituzioni sono da questo momento in pieno vigore nella Congregazione. Perché siano più facilmente conosciute e perché possiamo viverne, oltre a questa edizione del testo latino, si deve aver cura che quanto prima vengano tradotte nelle lingue volgari in uso nella Congregazione. I Superiori sono vivamente pregati di fare ogni sforzo, perché queste Costituzioni siano conosciute da tutti i Missionari, siano tenute in gran conto e siano messe in pratica. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria, che sale dal suo Cuore Immacolato, preghiamo Dio che questo seme di vita si trasformi in frutti copiosi di santificazione e di azione missionaria nei figli della Congregazione.

Roma, 13 febbraio 1982

GUSTAVO ALONSO C.M.F.

Superiore Generale

# NUOVA EDIZIONE

Questa nuova edizione delle Costituzioni della nostra Congregazione si arricchisce degli adattamenti al nuovo Codice di Diritto Canonico e della rinnovata approvazione della Sede Apostolica. Tali aspetti mettono maggiormente in risalto la natura ecclesiale delle Costituzioni e conferiscono loro una maggiore autorevolezza quanto alla trasparenza evangelica.

Nel ringraziare Dio, che ha concesso alla Congregazione di portare a termine il rinnovamento conciliare della nostra regola di vita, ancora una volta, con la più grande cura, dobbiamo far sì che questo testo sia vita nello Spirito, questa parola sia vincolo di comunione, sia infine il mandato che rinnovi profondamente la nostra missione. Pertanto, in forza dei decreti capitolari e dell’approvazione della Sede Apostolica, con l'edizione del presente testo, queste Costituzioni, in tutte e singole le parti sono d'ora in poi in vigore.

Roma, 7 giugno 1986

Solennità del Cuore di Maria

GUSTAVO ALONSO C.M.F.

 Superiore Generale

#### COSTITUZIONI

*della Congregazione dei Missionari Figli*

*del Cuore Immacolato della Beata Vergine* *Maria*

MISSIONARI CLARETTIANI

## COSTITUZIONE FONDAMENTALE

**1.** La nostra Congregazione di Missionari è stata fondata dall'Arcivescovo Sant’Antonio Maria Claret, a Vic (Spagna), il 16 luglio 1849, e approvata da Pio IX il 22 dicembre 1865. Ci chiamiamo Figli del Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria o Missionari Clarettiani.

**2.** Il fine della nostra Congregazione è quello di cercare in ogni cosa la gloria di Dio, la santificazione dei suoi membri e la salvezza degli uomini di tutto il mondo, secondo il nostro carisma missionario nella Chiesa.

**3.** Il Signore nostro Gesù Cristo, mandato dal Padre1 e fatto uomo da Maria Vergine per opera dello Spirito Santo 2, fu unto dallo stesso Spirito per evangelizzare i poveri 3. Tutto dedito alle cose del Padre4, predicò il vangelo del Regno5.Volendo associarsi degli uomini per quest'opera di salvezza, chiamò a sé quelli che egli volle e ne costituì Dodici che stessero con lui e li mandò a predicare 6. Avendo poi completato in se stesso l'opera della nostra redenzione, fondò la Chiesa quale sacramento universale di salvezza e inviò gli Apostoli e altri per rendere testimonianza della risurrezione 7. Alcuni di questi, Sotto la guida dello Spirito Santo, incominciarono a riprodurre nella Chiesa quel genere di vita che Gesù si era scelto, dando una testimonianza evangelica.

**4.** A noi pure, Figli del Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria, chiamati come gli Apostoli, è stato concesso il dono di seguire Cristo nella comunione di vita e di predicare il vangelo ad ogni creatura, andando in tutto il mondo 8. La sequela di Cristo dunque, come viene insegnata dal vangelo, è la nostra regola suprema. Ascoltiamo perciò con tutta docilità la parola del Signore, che chiama i discepoli alla perfezione del Padre 9, promulga il precetto della carità fraterna '8, raccomanda la preghiera, dà le regole della vita apostolica e proclama partecipi della sua beatitudine i poveri in spirito, quelli che piangono, i miti, quelli che hanno fame e sete della giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore, gli operatori di pace, i perseguitati per causa della giustizia e quelli che sono insultati per causa sua.

**5.** Rispondendo a questa divina chiamata, facciamo nostro il genere di vita di Gesù, abbracciato con fede dalla Vergine Maria. Intendiamo quindi riprodurre nella Chiesa la verginità, la povertà e l’obbedienza di Cristo nella predicazione del vangelo. Con voti pubblici, mediante la professione dei consigli evangelici, ci offriamo a Dio e siamo da lui consacrati, costituendo nella Chiesa un Istituto veramente e pienamente apostolico.

**6**. Vogliamo essere nella Chiesa attivi collaboratori dei Pastori nel ministero della parola, servendoci di tutti i mezzi possibili per propagare il vangelo del Regno in tutto il mondo. Professiamo amore e obbedienza al Supremo Pastore, anche in forza del voto, per il bene di tutto il Corpo di Cristo. In comunione con i vescovi e sotto la loro guida ci proponiamo di servire all'edificazione e all'incremento della Chiesa.

**7.** Partecipi della stessa vocazione, formiamo la Congregazione: sacerdoti, diaconi, fratelli e studenti. Tutti ci riuniamo nella stessa comunità, adempiamo la stessa missione e condividiamo gli stessi diritti e doveri derivanti dalla professione religiosa, secondo il dono del proprio stato e il compito specifico che si ha nella Congregazione. Questo dono apostolico lo hanno ricevuto anche altre persone, che in vario modo sono in comunione con la nostra Congregazione.

**8.** La fondazione della Congregazione viene attribuita all'intervento della Beata Vergine Maria, che abbiamo come Patrona con il titolo di “Cuore Immacolato” . E poiché ci chiamiamo e siamo Figli del suo Cuore, la veneriamo con amore e fiducia. A lei ci affidiamo per essere resi conformi al mistero di Cristo e per cooperare alla sua funzione materna nella missione apostolica.

**9.** dobbiamo avere sempre dinanzi agli occhi il modello del missionario: “Il figlio del Cuore Immacolato di Maria è una persona che arde di carità e dovunque passa brucia. Desidera effettivamente e si dà da fare con tutte le forze per infiammare gli uomini con il fuoco dell’amore divino. Non si lascia distogliere da nulla, gode delle privazioni, affronta le fatiche, abbraccia i travagli, si rallegra delle calunnie, è felice nei tormenti e nelle sofferenze che gli tocca patire e si gloria della croce di Gesù Cristo12. A null’altro pensa se non come seguire Gesù e imitarlo nella preghiera, nella fatica, nella sopportazione e nel cercare sempre e solo la gloria di Dio e la salvezza delle anime”.

## PARTE PRIMA

**LA VITA MISSIONARIA DELLA CONGREGAZIONE**

### CAPITOLO I

**LA COMUNITA' MISSIONARIA**

**10.** Come Gesù Cristo è una cosa sola con il Padre e con lo Spirito, così anche noi, missionari, dobbiamo essere in loro una cosa sola, perché il mondo creda in Cristo. 13. Cerchiamo di imitare la comunione di vita degli Apostoli con Cristo, e la Chiesa primitiva, in cui i fedeli “avevano un cuore solo e un’anima sola” 14 La carità verso Dio e i fratelli 15, riversata nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo 16, edifica la nostra comunione. Essa è il dono primo e più necessario, che ci distingue quali veri discepoli di Cristo. Tutta la nostra vita missionaria, perciò, deve essere guidata e animata da questa carità.

**11.** In virtù della comune vocazione abbracciata, la nostra Congregazione comprende tutti quanti i membri e tutte le comunità. Ognuno di noi, tuttavia, mentre deve avere quella disposizione d'animo aperta, propria del carattere universale della Congregazione, entra in comunione con i confratelli nella comunità locale per mezzo della vita di famiglia e del ministero.

**12.** La vita fraterna e significata e si realizza soprattutto nell’Eucaristia, che è segno di unità e vincolo di carità 17. La nostra unione fraterna è alimentata anche dalla preghiera cordone, specialmente liturgica; è favorita da uno stile di vita familiare, grazie al quale tutti noi viviamo insieme con sincerità e apertura; è espressa inoltre dalla partecipazione nel governo e nell’organizzazione della comunità. Fortificati da tutti questi mezzi, intendiamo raggiungere nella comunità missionaria quella pienezza personale, alla quale siamo stati chiamati.

**13.** La collaborazione nel ministero della parola fa parte dell’origine stessa della nostra vita comune. Tuttavia, partecipiamo alla missione della comunità in modi diversi: o con l'unione di alcuni confratelli per realizzare una determinata attività o con l'esecuzione del compito affidato ad ognuno dalla comunità o pregando e soffrendo per la Chiesa. Pertanto, il ministero assegnato ai singoli deve essere svolto in modo che tutti ce ne sentiamo partecipi e ognuno, a sua volta, lo compia come un incarico assunto dalla comunità.

**14.** Questa nostra comunità deve sviluppare il dono originario al servizio della Chiesa e del mondo, così da inserirsi nelle situazioni e necessità della Chiesa particolare e del proprio ambiente, sia nel modo di vivere che di esercitare il ministero.

**15.** Come immagini di Dio18 e membra di un solo corpo 19, dobbiamo amarci l’un l’altro, adempiendo il comando del Signore: “questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati”20. Questo amore fraterno implica l'esercizio di tutte le virtù infatti: “la carità è paziente, è benigna; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta” 21. Siamo dunque mutuamente solleciti, portando i pesi gli uni degli altri 22.

**16.** Tutti insieme e singolarmente collaboriamo con assiduità nell’edificazione della comunità. Usiamo sempre parole piene di umiltà e di carità. Cerchiamo, quindi, di non guastare l'amicizia, di non seminare discordie, di non litigare tra noi e di non mormorare di cosa alcuna. Non giudichiamo mai i fratelli, perché l'unico giudice è il Signore 23, né osiamo sospettare di essi. Scusiamo l’intenzione, anche se non possiamo scusare il fatto. E sappiamo perdonare tutti con generosità, se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri.

**17.** Con i confratelli di diversa origine, età, cultura e opinione, conserviamo l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace 24. Nella diversità poi di carisma e di ministeri, usiamo della libertà in conformità del dono ricevuto dall'unico e medesimo Spirito per l’utilità comune 25. Accogliamo con amore fraterno i confratelli che arrivano nella nostra casa 26. E quando noi stessi giungiamo in un'altra casa portiamole la pace del Signore 27.

**18.** Trattiamo con amore e rispetto coloro che sono avanti negli anni o che hanno speso la vita al servizio di Dio e desideriamo di arricchirci della loro esperienza28. Essi, da parte loro, abbiano cura di dare sempre testimonianza dell'eterna giovinezza di spirito 29. Amiamo tutti in un modo speciale, perché sono membra del Cristo sofferente, i confratelli infermi, visitandoli; e aiutandoli di buon grado 30.

**19.** Quando un missionario muoia, si facciano le sue esequie con pietà, con carità fraterna e con semplicità. Raccomandiamo al Signore, con i suffragi prescritti, soprattutto nella celebrazione eucaristica, i fratelli che ci hanno preceduto nel servizio del vangelo. Mostriamo la stessa pietà verso i parenti e i collaboratori della Congregazione defunti.

## CAPITOLO II

**LA CASTITA'**

**20.** Ad imitazione di Gesù Cristo, che con le parole e più ancora con la testimonianza della vita, propone la castità per il Regno dei cieli 31, e sull'esempio della Vergine Maria 32 noi pure abbracciamo questa castità come un dono 33 per consacrarci con tutto il cuore alle cose del Padre 34. Con il dono della castità, infatti, il Signore Gesù manifesta nella fragilità della nostra carne la potenza della sua gloria, per suscitare in tutti la speranza della vita futura 35.

**21**. La castità, che professiamo, favorisce una nuova comunione fraterna in Cristo e costruisce una comunità che ha il suo fondamento non nella carne o nel sangue, ma nella volontà di Dio 36. Come segno della carità perfetta, diventa una particolare sorgente di fecondità spirituale nel mondo 37; perciò ci rende liberi in modo speciale, così da accenderci di carità verso Dio e verso tutti gli uomini, e rafforza il nostro spirito nella lotta contro le potestà del maligno nel ministero apostolico 38.

**22.** Amiamo, quindi, la castità come un dono di Dio, accettandola con gioia e coltiviamola con grande cura; In forza della nostra professione ci obblighiamo con voto ad osservare la continenza perfetta nel celibato. Poiché l'osservanza di tale castità tocca le inclinazioni più profonde della nostra natura e ci impone determinate rinunzie39, crediamo al Signore e con umile preghiera chiediamo il suo aiuto. Favoriamo la vita comune, perché un vero amore fraterno custodisce la castità e la porta al suo compimento. Non presumendo delle nostre forze, evitiamo i pericoli quasi per un istinto spirituale. Serviamoci dei mezzi adatti allo scopo, come sono il lavoro assiduo, la prudenza pastorale e la cura della salute mentale e fisica.

**CAPITOLO III**

**LA POVERTA’**

**23.** Ad imitazione di Gesù Cristo professiamo la povertà evangelica. Egli, da ricco che era, si è fatto povero per noi, perché noi diventassimo ricchi 40. Mentre annunziava la buona novella del Regno, non aveva dove posare il suo capo 41. Per mezzo della professione condividiamo questa sua povertà e il modo di vivere della Beata Vergine Maria, che primeggia tra i poveri del Signore 42, e a somiglianza degli Apostoli, che, lasciata ogni cosa, seguirono il Signore 43, ricordiamo agli uomini i beni del mondo futuro.

**24.** Riponendo ogni fiducia nel Signore e nessuna nel potere e nelle ricchezze, cerchiamo prima di tutto il Regno di Dio poveri45. La povertà volontaria edifica la comunità fraterna nell'unità di cuore e di spirito. Essa trova la sua espressione nella comunione dei beni sia materiali sia spirituali con i poveri e nel loro servizio.

**25**. La nostra povertà è apostolica46, così che tutta la nostra vita e le nostre opere devono essere animate dallo spirito di povertà. Le forme di povertà corrispondano veramente alla nostra vita missionaria e costituiscano un segno, sia a livello personale che comunitario, del vangelo. Quindi, la Congregazione e ognuna delle nostre comunità, tenendo conto delle condizioni dei singoli luoghi, cerchino di dare una testimonianza collettiva di povertà. Evitino ogni apparenza di lusso, di lucro eccessivo e di accumulazione di beni; le suppellettili, il vitto e i vestiti siano quelli dei poveri. I nostri beni siano sempre a disposizione degli altri, soprattutto delle necessità della nostra Congregazione e del Popolo di Dio.

**26**. I nostri missionari si sforzino di praticare una vera povertà esterna ed interna. Non conservino né acquistino nulla, che contrasti con la professione di povertà, né usino di cosa alcuna come propria 47. Sentano di obbedire alla comune legge del lavoro 48, condividendo la condizione dei poveri. Non accettino impegni di sacro ministero con la speranza del guadagno49.Godano quando possano esperimentare li effetti della povertà, non dubitando della provvidenza di colui che disse. “Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta”50. Per favorire la povertà religiosa, il superiore legittimo può concedere ai professi di voti perpetui di rinunziare liberamente ai beni patrimoniali a norma del diritto.

**27**. Con il voto di povertà i membri della Congregazione rinunziano al loro diritto di disporre dei beni temporali e di usarne senza il permesso dei superiori. Prima di emettere la professione cedano a chi vorranno l'amministrazione dei propri beni e dispongano liberamente del loro uso e usufrutto, a norma del nostro diritto. Prima della professione perpetua facciano liberamente testamento, civilmente valido, dei beni presenti o di quelli che possano eventualmente toccare loro in sorte. Senza il permesso dei superiori non è loro lecito di compiere alcun atto di proprietà sia riguardo ai beni di cui conservano il dominio radicale, sia riguardo all'accettazione di beni che in qualunque modo possano loro toccare in sorte dopo la professione.

## CAPITOLO IV

**L'OBBEDIENZA**

**28.** Ad imitazione di Gesù Cristo, che è stato mandato per fare la volontà del Padre 51, e sull'esempio della Vergine Maria, che consacrò totalmente se stessa quale ancella del Signore52 alla persona e all’opera del Figlio, anche noi, mossi dallo Spirito Santo, ci proponiamo di adempiere la volontà del Padre nella nostra Congregazione. Con la Professione di obbedienza offriamo a Dio la libertà di disporre della nostra vita, e con il voto ci obblighiamo ad obbedire al comando del superiore legittimo in quelle cose che, direttamente o indirettamente, riguardano la vita dell'Istituto, e cioè il conseguimento della nostra missione e l'osservanza dei voti e delle Costituzioni. Siamo resi conformi a Gesù Cristo, che per noi si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce 53, e ci uniamo in tutto alla volontà salvifica di Dio.

**29.** Poiché il vero missionario lo si riconosce nell'obbedienza, tutti noi, partecipi della stessa vocazione, cerchiamo insieme di conoscere e di compiere la volontà di Dio, per poter adempiere la comune missione nella Chiesa nelle diverse circostanze di tempo, di luogo e di persone. Nella ricerca e nell'adempimento della volontà di Dio siamo tutti obbligati ad aiutare i fratelli con la preghiera, il consiglio e il dialogo fraterno.

**30**. L'unità di carità e di missione della comunità ha la sua espressione visibile nei nostri superiori. Essi pertanto cerchino prima di tutto la volontà del Padre 54 per poterla poi proporre agli altri. I superiori ascoltino volentieri i confratelli e promuovano l'unione delle loro forze per il bene della Congregazione e della Chiesa, pur rimanendo ferma la loro autorità di decidere e di comandare ciò che deve farsi. Esercitino l'autorità secondo le Costituzioni e in spirito di servizio) dando la propria vita per i confratelli 55.

**31.** I missionari si abituino ad obbedire al Signore spinti dall'amore, con prontezza e in modo perfetto, sottomettendosi per Lui agli uomini 56. Non impugnino, ma piuttosto difendano ciò che sia stato stabilito dai superiori. E se ritenessero opportuno nel Signore di proporre qualcosa contro quanto stabilito, lo facciano liberamente, avendo sempre prima consultato Dio e con l'animo disposto ad accettare ciò che venga deciso. Nella esecuzione delle decisioni e nel compimento degli uffici loro assegnati mettano a disposizione le loro energie.

**32.** Con questa disposizione d'animo i missionari saranno liberi per poter essere inviati dappertutto nel mondo e pronti ad accettare qualsiasi ministero, che sia loro assegnato dalla Congregazione per mezzo dei superiori.

## CAPITOLO V

**LA PREGHIERA**

**33**. Noi che abbiamo intrapreso l'attività missionaria di Cristo, dobbiamo pure imitarlo nella preghiera assidua57 e ascoltarlo quando raccomanda e insegna58 a pregare incessantemente 59.

**34.** Occorre perciò che coltiviamo uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: “Abbà, Padre”60. Guidati dalla luce della fede, cerchiamo in ogni avvenimento i semi della sua volontà e così diverremo sempre più pronti alla nostra missione. La parola del Signore che dobbiamo annunziare, ascoltiamola prima mediante una assidua contemplazione 61, e rendiamone partecipi anche i confratelli, per convertirci noi stessi al vangelo, per essere configurati a Cristo, e infiammati dalla sua carità che deve spronare. Infine, intercediamo presso Dio con preghiere e suppliche per la Chiesa e la vita del mondo63.

**35.** Anzitutto celebriamo quotidianamente con tutto il nostro spirito, il mistero dell’Eucarestia, unendoci a Cristo Signore, che proclama parole di vita, offre se stesso per i fratelli, rende onore al Padre e crea l'unità della Chiesa. Ci stia a cuore il colloquio con Cristo Signore nella visita e il culto della Santissima Eucaristia. Preghiamo ogni giorno fedelmente in nome della Chiesa. Nei tempi sacri e nei giorni festivi procuriamo di adattare la preghiera allo spirito della Chiesa, che nella liturgia propone ai fedeli la contemplazione di tutto il mistero di Cristo. Dalla celebrazione eucaristica e dalla lode a Dio riceviamo la forza che farà crescere la nostra vita in Cristo e farà essere più fecondo il nostro ministero. Ci uniamo in sommo grado al culto della Chiesa celeste comunicando con essa e vene la memoria soprattutto della Beata Vergine Maria, ma anche di san Giuseppe, di san Michele e di tutti gli Angeli, degli Apostoli e degli altri Santi, che, per il loro spirito veramente missionario, ci sono per tradizione patroni: Sant'Alfonso Maria de' Liguori, santo Ignazio di Loyola, santa Teresa di Gesù e santa Caterina da Siena.

**36.** Amiamo con amore filiale la Beata Vergine Maria, Madre di Dio, associata con tutto il cuore all'opera salvifica di suo Figlio, sia con il culto liturgico sia con gli esercizi di pietà ricevuti dalla tradizione, come il rosario mariano e simili.

**37.** Meditando nel nostro cuore la parola di Dio 64, dedichiamoci, noi missionari, quotidianamente alla preghiera mentale, per quanto è possibile per un'ora, alla lettura spirituale, soprattutto dei Libri Sacri 65, ed esaminiamoci sulla nostra fedeltà al vangelo. La preghiera quotidiana, fatta fedelmente, rimane una necessità fondamentale tanto per la Comunità quanto per ogni missionario; per la qual cosa le si deve assegnare un posto prioritario nella nostra vita.

**38.** Celebriamo con frequenza il sacramento della riconciliazione, dal quale è significato e attuato lo spirito di una permanente conversione a Dio. In virtù di questo sacramento, mentre siamo riconciliati con la Chiesa alla quale abbiamo inferto una ferita con il peccato, moriamo al peccato 66 con Cristo, che non ha conosciuto il peccato 67.

## CAPITOLO VI

**LA CONFIGURAZIONE A CRISTO**

**39.** L'unzione dello Spirito Santo 68, con cui siamo stati unti per evangelizzare i poveri, è una partecipazione alla pienezza di Cristo69. Per questo motivo noi che siamo stati chiamati alla sequela di Cristo e a collaborare con lui nell'opera affidatagli dal Padre, ripieni del suo Spirito, dobbiamo assiduamente contemplare e imitare Cristo, così da non essere più noi stessi che viviamo, ma Cristo viva realmente in noi. Solo in questo modo saremo validi strumenti del Signore per annunziare il Regno dei cieli. La nostra configurazione a Cristo intendiamo conseguirla con i voti religiosi nella comunità missionaria. La raggiungiamo ed esprimiamo anche con l'esercizio delle altre virtù, secondo il nostro carisma nella Chiesa.

**40.** La carità apostolica è una virtù assolutamente indispensabile al missionario, così che, se ne fosse privo, sarebbe come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna 71.Cristo, unito intimamente al Padre e agli uomini da un amore ardente, affrontò le fatiche, la passione e la stessa morte 72. Allo stesso modo, gli Apostoli, testimoni della gioia della risurrezione di Cristo 73, mossi dal fuoco dello Spirito Santo, percorsero tutta la terra. Animati dallo zelo apostolico e dal gaudio dello Spirito, sforziamoci noi pure, con tutti i mezzi e con tutte le risorse, perché Dio sia da tutti conosciuto e da tutti amato e servito. Amiamo tutti quanti gli uomini, desiderando e procurando loro la beatitudine del Regno, che ha già avuto inizio ora sulla terra.

**41.** Per avere in noi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, che spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo 74, cerchiamo di acquistare l'umiltà che, disponendoci alla grazia di Dio, è il fondamento della perfezione cristiana ed è perciò una virtù assai necessaria ai ministri del vangelo. Ognuno attribuisca soltanto a Dio tutta la gloria per i doni che crede di possedere e porti, grazie ad essi, frutti copiosi75. Ricordi i propri peccati e difetti e riconosca nel suo intimo la propria dipendenza da Dio. Esprima questa consapevolezza nel modo di comportarsi e di trattare gli altri. Confessi i propri difetti ed errori, ne chieda perdono ai confratelli e usi loro le attenzioni che la carità gli suggerisce, casi che stia in mezzo ai fratelli come colui che serve 76.

**42.** Sforziamoci di conseguire la mansuetudine proposta dal Signore 77, che è un segno di vocazione apostolica. La carità di Cristo deve spronarci78 in modo da amare i fratelli dell'amore di Dio 79 e da essere disposti a morire ogni giorno coraggiosamente per loro 80. Nell'esercizio del ministero dobbiamo continuamente fare nostra la mansuetudine di Cristo 81 per guadagnare quanti più possiamo a lui.

**43.** Associati all'opera della redenzione, cerchiamo di conformarci a Cristo che ha detto: “Se qualcuno vuoi dietro a me, rinneghi se stesso e prenda la sua croce”, 82. Da veri missionari, come stranieri, e pellegrini, si astengano dai desideri della carne che fanno guerra agli animali. Perciò con vigile cura custodiscano i sensi, glorificando e portando Dio nel proprio corpo 84. Nel cibo, nelle bevande e nell'uso di quelle cose che alimentano il piacere, scelgano quelle forme di temperanza che meglio si adattino alle circostanze di luogo e di tempo e che tanto convengono a uomini apostolici. In questo modo, nella loro frugalità, sarà manifesto che il corpo appartiene a Cristo, per la cui potenza Dio ci risusciterà,85.

**44.** Memori delle parole del Signore: “Chi perderà la propria vita per causa mia e del vangelo, la salverà”86, conviene grandemente che in tutte le avversità, nella fame, nella sete, nella nudità, nelle fatiche, nelle calunnie, nelle persecuzioni e in ogni tribolazione si sforzino di godere87, fino a poter dire con l'Apostolo: “Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo” 88. Lo stesso Signore, che si identificò pienamente con coloro che soffrono, ci invita a riconoscerlo sofferente in essi e ad aiutarli in modo efficace 89, dando anche la nostra vita per i fratelli 90. Solidali con coloro che soffrono infermità, dolori, ingiustizie e oppressioni sopportiamo tutto per loro, affinché ottengano anche essi la salvezza 91.

 **45.** Poiché Cristo patì per noi lasciandoci un esempio92, quando siamo malati, sopportiamo con umiltà e spirito di sottomissione alla volontà di Dio l'infermità e i dolori, consapevoli che con la debolezza completiamo quello che manca ai patimenti di Cristo93. Tolleriamo dunque con grande pazienza la malattia e tutte le deficienze derivanti dalla povertà predicando a tutti con la testimonianza della vita. Quando un confratello si ammala gravemente, procuri di unirsi più strettamente a Cristo anche mediante i sacramenti degli infermi, offrendo la sua vita per la salvezza di tutti e riponendo ogni sua speranza in colui che è la nostra risurrezione e la nostra vita94.

**CAPITOLO VII**

## IL COMPIMENTO DELLA MISSIONE

**46.** Il ministero della parola, per mezzo del quale comunichiamo agli uomini l'intero mistero di Cristo, è la nostra specifica vocazione nel Popolo di Dio. Infatti, siamo stati mandati ad annunziare la vita, la morte e la risurrezione del Signore finché egli venga perché tutti gli uomini, credendo in lui, siano salvati 95. Condividendo le speranze e le gioie, le tristezze e le angosce degli uomini, soprattutto dei poveri, vogliamo offrire la nostra collaborazione a tutti coloro che cercano di attuare la trasformazione del mondo secondo il disegno di Dio. Tuttavia dobbiamo annunziare il vangelo del Regno con fedeltà e fermezza, tanto più che sono molti coloro che lo avversano o per volontà di potere o per avidità di ricchezze o per desiderio sfrenato di piaceri 96.

**47.** La nostra Congregazione compie la sua missione suscitando e consolidando comunità di credenti, sia convertendo gli uomini alla fede in Dio sia rinnovandone la vita in Cristo e portandola alla perfezione.

**48.** Per compiere tale missione, i missionari si servano di tutti i mezzi ad essi possibili; ma prima di tutto coltivino in se stessi:

- il senso di percezione delle cose più urgenti, più opportune e più efficaci, tenendo conto delle circostanze di tempo, di luogo e di persone, in modo da non mantenere in vita forme e mezzi di apostolato inadeguati;

‑ il senso di disponibilità, cosi che sappiano rinunziare a tutte le cose finora in loro possesso, per compiere il dovere di propagare la fede entro e fuori i confini della patria, docili allo Spirito e obbedienti alla missione ricevuta 97;

- il senso di cattolicità, che, portandoli in ogni parte della terra, farà che con animo aperto apprezzino molto le usanze e i valori religiosi e culturali dei popoli98. Il lavoro missionario abbia di mira in modo particolare coloro che hanno maggior bisogno di evangelizzazione o che sono o possono diventare agenti della stessa evangelizzazione. Di buon grado nel Signore associamo alle nostre opere di apostolato tutte e singole le persone che animate dallo spirito missionario, desiderano di collaborare con noi.

**49.** I membri della Congregazione si consacrino completamente all'opera del vangelo, lasciando anche la loro famiglia99, ricordando di avere in cielo un Padre al quale devono piacere più che a qualunque altro 100. Abbiano pure cura che un amore disordiato della patria e della propria cultura non impedisca loro di adattarsi ai popoli da evangelizzare. E perché possano dedicarsi più liberamente alla vocazione missionaria, non vogliano lasciarsi coinvolgere in partiti politici o in attività che sono di impedimento alla loro vocazione.

**50.** Tra gli obblighi del ministero ‑quali il governo, la santificazione e l’evangelizzazione‑ il nostro dovere fondamentale, per essere missionari, è la collaborazione nell'evangelizzazione del popolo. Nessuno, quindi, accetti cariche di governo nella Chiesa se non con il consenso del Superiore Generale o per mandato del Sommo Pontefice.

**CAPITOLO VIII**

**IL PROGRESSO NELLA VITA MISSIONARIA**

**51.** I nostri missionari, avendo fame della giustizia del Signore 101, cerchino di raggiungere la misura che conviene alla piena maturità di Cristo 102, perché possano comunicare agli altri con maggiore efficacia la grazia del vangelo. Chiamati da Dio, non già in base alle nostre opere' ma secondo il suo proposito103, e giustificati in Gesù Cristo104, siamo persuasi che colui che ha iniziato in noi quest'opera buona, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù 105.

**52.** Sforzandosi di camminare in una vita nuova106 e indirizzando il cuore a Dio, facciano tutto con retta intenzione e con vero fervore di spirito, e sopportino per lui tutte le avversità. Rinnovino quotidianamente il proposito di progredire nella via del Signore. Ogni mese dedichino del tempo al ritiro spirituale, nel quale riflettano sulla propria vocazione e ravvivino in se stessi la speranza della gloria futura, per andare più speditamente incontro al Signore che viene. Ogni anno facciano in modo tutto speciale e con la dovuta diligenza gli esercizi spirituali.

**53.** Come Cristo Signore fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo 107, così anche noi, suoi discepoli, saremo spesso tentati 108. Ma nelle tentazioni dobbiamo perseverare con Cristo che seguita ad essere tentato in noi 109. Rivestiamoci tutti dell'armatura di Dio 110, non presumendo delle nostre forze, ma confidando con incrollabile speranza nel Signore, che si mostra fedele nelle stesse tentazioni111. Siamo dunque vigilanti secondo la parola del Signore 112 e preghiamo il Padre celeste perché non ci induca in tentazione 113.

**54.** Per promuovere con efficacia il progresso spirituale, chiediamo l'aiuto dei confratelli) sia con la direzione spirituale sia con il discernimento comunitario ed altri mezzi. Desiderino vivamente e chiedano di essere corretti e ammoniti; e rispondano con ringraziamento e intima gratitudine a tutte le correzioni.

**55.** Pieni di sollecitudine per gli altri, quando si accorgono che un confratello si allontana dalla retta via e cade in difetti che possono recar danno a lui o agli altri, lo riprendano in privato con umiltà, mitezza e carità114, memori della propria fragilità. Se egli però si rifiutasse di prestare ascolto o se il bene suo o del prossimo non ammettesse indugi, lo facciano noto al superiore perché adoperi il rimedio conveniente; essi dal canto loro, raccomandino la cosa al Signore. Tutti accolgano con amore sincero il fratello pentito e lo incoraggino, affinché prosegua con maggior sicurezza nella via del Signore.

**56.** E’ necessario che i nostri confratelli crescano di pari passo nella virtù e nella scienza, per essere in linea con i tempi e capaci di esercitare con frutto il ministero. Coltivino con ogni diligenza le scienze sacre ed umane e ne seguano con continuità lo sviluppo. I superiori abbiano cura che, per quanto lo permettano le nostre condizioni, in ogni comunità vi siano gli strumenti e i sussidi adatti a proseguire con successo gli studi. Tutti i membri della comunità abbiano molto a cuore la biblioteca.

**57.** Per le esigenze della vita missionaria una parte della casa sia riservata esclusivamente ai confratelli. La comunità determini il suo ordinamento interno, definisca i momenti della sua preghiera comune e organizzi gli altri aspetti della sua vita, in maniera che gli atti comuni vengano distribuiti secondo le esigenze dell’attività apostolica. Oltre al tempo consacrato alla vita spirituale e ai loro compiti, i missionari dispongano di un po’ di tempo per se stessi, e possano godere della ricreazione, del silenzio e del riposo convenienti. Nell’uso dei mezzi di comunicazione si osservi la necessaria discrezione e si evitino quelle cose che possono recare danno alla vita spirituale e alla testimonianza apostolica. Riguardo all'abito religioso si osservino le prescrizioni del diritto universale.

## PARTE SECONDA

**I MEMBRI DELLA CONGREGAZIONE**

**CAPITOLO IX**

**I CHIAMATI ALLA VITA MISSIONARIA**

**58.** Tutti i missionari vivano nella gioia il dono della vocazione. Devono inoltre desiderare ardentemente che lo stesso dono venga concesso ad altri e che la nostra Congregazione cresca sempre più, per annunziare il Regno di Dio 115.

Tutti ritengano rivolta a sé l'esortazione divina: « Pregate il padrone della messe che mandi operai nella sua messe116. Si ricordino pure che le nostre parole e lo stile di vita missionaria sono il migliore invito ad abbracciare la chiamata del Signore. Tutti e ciascuno abbiamo il dovere di promuovere le vocazioni.

**59.** Con coloro che credono di aver scoperto in se stessi la chiamata, bisogna iniziare un processo di discernimento della vocazione con l'ascolto della parola di Dio, la preghiera e il dialogo fraterno. Quelli poi che sentono di essere chiamati alla piena comunione con la nostra Congregazione, conoscano a fondo ed esperimentino in qualche modo la nostra vita e la nostra missione117. Chi chiede di entrare nella Congregazione, è tenuto a fare il postulantato, continuando il discernimento della propria vocazione sotto la guida di un missionario esperto. Al momento dell'ammissione il postulante dichiarerà che eseguirà gratuitamente senza retribuzione, secondo la legge dello stato religioso, i lavori che potrà compiere durante la sua permanenza nella Congregazione, e che per questo non chiederà niente per essi, nel caso che esca.

**60**. Ognuno di noi cerchi di rendere più sicura la sua vocazione ed elezione con le buone opere 118. Chi invece, dopo la professione religiosa, ritenesse di dover abbandonare la Congregazione, si prepari a questa decisione con il dialogo fraterno, cercando con sincerità la volontà di Dio. Se i superiori della Congregazione credessero necessario dispensare un confratello dai diritti e doveri inerenti alla professione, lo facciano sempre con carità e discrezione. Quando qualcuno deve lasciare la Congregazione per volontà propria o per decisione dei superiori, si proceda a norma del diritto universale e del nostro proprio. Tutti i missionari, in particolare i superiori, cerchino con carità cristiana di aiutare, per quanto è loro possibile, colui che è uscito o è stato dimesso, perché, possa condurre nel mondo una vita dignitosa.

**CAPITOLO X**

**I NOVIZI E IL LORO MAESTRO**

**61.** I novizi, mentre si preparano alla professione nella nostra Congregazione, procurino di porre i fondamenti della vita missionaria, ne conoscano gli elementi principali e mettano in pratica i consigli evangelici. Aderiscano, perciò, con tutto il cuore, specialmente nel mistero dell'Eucaristia, a Cristo Signore, della cui vita e ministero saranno partecipi. Accolgano come Madre e Maestra119 la Beata Vergine Maria, che fu la prima discepola di Cristo.

**62.** Quantunque i missionari abbiano bisogno di tutte le virtù, soprattutto devono possedere una fede viva, per poter corrispondere alla propria vocazione. Fu essa, infatti, che infiammò i Profeti, gli Apostoli e i Martiri, e che indusse molti annunziatori della parola di Dio ad abbracciare con animo lieto la povertà, l'abnegazione e il sacrificio per estendere il Regno di Cristo. Perciò i novizi devono radicarsi bene nella fede, anzi devono vivere di essa 120, principalmente quando si accorgano di avere dei dubbi sulla fedeltà alla vocazione.

**63.** Avranno grande fiducia in Dio, sperando da lui che li renda idonei a compiere bene la missione 121. Si facciano coraggio, quindi, quando hanno tentazioni di sfiducia o sentono i propri limiti, ricordando che Dio è sempre solito scegliere strumenti fragili e deboli per confondere i forti. 122

**64.** Custodiscano la vocazione missionaria con umiltà evangelica. Riconoscano di non possedere nulla che non abbiano ricevuto da Dio e di cui non debbano rendere conto 123. Perciò sappiano conoscere i doni ricevuti e facciano sì che portino frutto 124 e servano quindi a tutti gli uomini.

**65.** I giovani missionari, docili allo Spirito Santo nella ricerca della volontà di Dio, cooperino responsabilmente con il maestro e con i superiori e accettino le loro decisioni con fede e carità.

**66.** In tutte le cose perseguano la gloria di Dio come la ragione del proprio agire, sia che si dedichino allo studio, mangino o si riposino, sia che facciano qualunque altra cosa125. Per questo coltivino la preghiera incessante e fervorosa. Cosi usciranno con profitto dall'anno di prova.

**67.** I novizi stimino grandemente la vocazione missionaria, proseguendo il processo di discernimento per sapere se sono stati davvero chiamati alla Congregazione. Certi di ciò con animo lieto e generoso si sforzino di corrispondere con la propria fedeltà alla fedeltà di Dio.

**68.** Perché possano dare un solido fondamento alla loro vita missionaria i novizi vengono affidati a un Maestro, che li formerà nello spirito della Congregazione con la parola e con l'azione. Il Maestro viene designato dal Superiore Maggiore con il suo Consiglio. Sia un uomo veramente spirituale e pieno di amore per la Congregazione. Sia dotato di maturità, amabilità, prudenza e di una solida dottrina sulla natura e la missione della Congregazione nella Chiesa; e inoltre di una conveniente esperienza apostolica. Guidi i novizi in maniera che la loro maturità di giudizio e la loro fermezza d'animo vadano sviluppandosi nel modo che meglio convenga a ciascuno. Inculchi loro le virtù che sono tenute in gran conto fra gli uomini e rendono accetto il discepolo Cristo. Procuri che i novizi possano realizzare quell'unità della vita missionaria, per mezzo della quale lo spirito di unione con Dio e l'apostolato sono intimamente armonizzati.

**69.** Il postulante è ammesso al noviziato dal Superiore Maggiore, ascoltato il Consiglio. Il tempo di noviziato ha inizio quando lo stabilisca il Superiore Maggiore o il suo delegato. Per essere valido, il noviziato deve durare dodici mesi, da trascorrersi in una casa regolarmente a ciò designata. Per completare la formazione dei novizi, oltre al tempo predetto, i superiori possono stabilire, a norma del nostro diritto, uno o più periodi di tempo per esercitare l'apostolato fuori della comunità del noviziato. Il noviziato, tuttavia, non sia mai protratto oltre un biennio. Ferme restando queste prescrizioni, l'assenza dalla casa del noviziato, che superi i tre mesi, continui od interrotti, rende il noviziato invalido. L'assenza superiore ai quindici giorni deve essere supplita.

**70.** Il candidato, dopo aver comprovato in modo sufficiente, nel periodo del noviziato, la sua vocazione alla Congregazione, si incorpora ad essa, previa approvazione del Superiore Maggiore con il suo Consiglio. Questa incorporazione, che si attua con l'emissione dei voti pubblici, si compie dapprima per un tempo determinato. Finito il triennio di questa professione temporanea, il confratello che spontaneamente lo richieda e sia giudicato idoneo, venga ammesso alla rinnovazione per un altro triennio ancora o alla professione perpetua; altrimenti deve lasciare l'Istituto. Ma se sembrerà opportuno, il Superiore Generale può prorogare a qualche confratello il periodo della professione temporanea, in modo tale però che l'intero periodo dell'incorporazione temporanea non superi i nove anni.

**71.** Ottenuta l'approvazione del Superiore Maggiore con il suo Consiglio, il confratello si incorpora definitivamente alla Congregazione con i voti perpetui. Perché possa emettere i voti perpetui, è necessario che abbia conseguito quella maturità personale, per cui possa riconoscere e vivere la vocazione divina come un bene di tutta la persona. La nostra professione religiosa si attua con l'emissione dei voti di castità, povertà e obbedienza, e con un atto con il quale ci consacriamo pubblicamente a Dio e ci offriamo al Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria per il ministero della salvezza. In questo modo si esprime con più chiarezza che noi professiamo la vita religiosa in una congregazione fondata per esercitare il ministero della parola. Mediante tale donazione, accettata dalla Congregazione e dalla Chiesa, ognuno dei confratelli partecipa alla nostra missione nel Popolo di Dio.

**CAPITOLO XI**

**I MISSIONARI IN FORMAZIONE E IL LORO PREFETTO**

**72.** Il periodo di formazione è un tempo in cui ci si prepara a compiere la nostra missione. La preparazione alla professione religiosa perpetua dura almeno tre anni. Oltre a questa formazione di base, ciascuno si prepari in modo speciale a disimpegnare nella Chiesa il compito del proprio stato, sia sacerdotale, sia diaconale, sia laicale, cercando di partecipare allo stesso Spirito di Cristo, in modo diverso, secondo il proprio dono 126. I missionari, che si trovano nel periodo di formazione, coltivino il loro cuore e il loro intelletto e li aprano all’azione dello Spirito, seguendo il programma formativo nostro proprio. Gli studenti coltivino con grande diligenza soprattutto le scienze sacre.

**73.** Per acquistare una coscienza sempre più matura e profonda della loro vocazione, apprendano vitalmente, tra i mutamenti del mondo, ad aderire con fermezza e costanza a Cristo, secondo il nostro carisma, come è proposto nelle Costituzioni. Si servano con fiducia dell'aiuto del Prefetto e del Direttore spirituale. Chiedano incessantemente a Dio che li renda ministri idonei della divina parola127, per la diffusione del suo nome e per la propagazione del Regno dei cieli in tutto il mondo. Amino e venerino con fiducia filiale la Beata Vergine Maria, formatrice di apostoli.

**74.** I missionari in formazione acquistino un'appropriata conoscenza delle condizioni sociali e politiche degli uomini e dei tempi, in modo che sapendo rettamente giudicare le circostanze del mondo secondo i criteri della fede e ardendo di zelo apostolico siano in grado di giovare agli altri più efficacemente.

**75.** Nell’indirizzare a un ministero futuro, si tenga presente sia l’inclinazione e l'ingegno di ognuno sia le necessità della Congregazione e della Chiesa. Durante la formazione si apprenda l'arte dell'apostolato e la si pratichi.

**76.** La responsabilità della formazione dei missionari, per la sua grande importanza, ricade su tutta la Congregazione, sulla provincia e sulla comunità formativa.

**77.** La carica di prefetto è molto importante, tanto per il suo scopo quanto per le sue conseguenze. Infatti, se la conversione di un peccatore è un’opera sommamente meritoria, molto di più lo è la formazione di ministri idonei, che un giorno saranno strumento di salvezza per molti. Colui dunque, al quale venga affidato un incarico di tanta importanza, sia bene istruito sul suo compito e procuri di adempirlo con ogni sollecitudine. Ami tutti ugualmente e si sforzi di conoscere i bisogni di ciascuno. Nelle istruzioni insegni la dottrina della nostra vita missionaria. Procuri più con il suo esempio che con le parole che essi accettino questa forma di vita per intima convinzione di fede.

**CAPITOLO XII**

**I MISSIONARI FRATELLI, DIACONI, PRESBITERI**

**78.** Tutti i confratelli, tendendo allo stesso fine secondo la grazia data a ciascuno di loro 128, collaborano al bene di tutto il corpo. I singoli poi, nell'esercizio della propria vocazione, devono stimare grandemente e difendere il proprio dono e le grazie concesse agli altri dallo stesso Spirito 129.

**79.** I Missionari Fratelli sappiano che il loro carisma è caratterizzato dall'indole laicale. Fin dagli inizi, dei laici hanno scelto la nostra Congregazione per essere, nel modo loro proprio, cooperatori della sua missione. Questa chiamata a partecipare, in quanto laici, alla vita missionaria della Congregazione, deve essere l’autentica ragione della loro consacrazione. Pertanto apprezzino assai tutte le importanti caratteristiche laicali e le vivano secondo il nostro spirito missionario. I Fratelli portano le inquietudini e le speranze del mondo, ad essi vicine, perché se ne avvantaggi la missione della Congregazione.

**80.** Nell’evangelizzazione di tutto il mondo i Missionari Fratelli hanno un compito di grande importanza: essere cooperatori della verità130. In quest’opera, l'apostolato dei laici e il ministero pastorale si completano a vicenda. Rinnovino costantemente il loro spirito missionario, perché Cristo abbia il primato su tutte le cose 131. Qualsiasi loro cooperazione nella comunità missionaria ha sempre un valore pienamente apostolico 132.

**81.** I Missionari Diaconi, che per una particolare vocazione hanno ricevuto l'ordinazione al diaconato permanente, sostenuti dalla grazia sacramentale, servano evangelicamente nel ministero della parola, della liturgia e della carità il Popolo di Dio e la propria comunità, imitando Gesù, che non è venuto per essere servito, ma per servire133. Annunzino Gesù a tutti gli uomini 134, mettendosi alla sua sequela, perché, pieni di grazia e di fortezza135, possano rendere una testimonianza efficace della sua gloria 136. Con la potenza dello Spirito Santo137, che è amore rafforzino tra i fedeli la carità fraterna e suscitino in essi il senso della giustizia138.

**82.** I Missionari Presbiteri, partecipando alla missione degli Apostoli, sono mandati come validi collaboratori dei vescovi ad annunziare la parola di Dio a tutte le genti, con uno stile di vita evangelico e profetico. E’ quindi loro dovere peculiare consacrarsi con spirito missionario, al bene di tutte le Chiese.

**83.** Configurati per mezzo del sacramento dell’Ordine a Cristo Sacerdote, di cui rappresentano la persona, soprattutto nella celebrazione dell'eucaristia, partecipino alla sua morte e alla sua vita, per ridestare negli altri in seno alla comunità umana il ricordo della presenza del Signore. E poiché, scelti fra agli uomini, vengono costituiti per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio 139, per poter servire loro più efficacemente, non restino estranei alla loro vita e alle loro situazioni, ma vivano con essi come fratelli in mezzo ai fratelli, facendosi tutto a tutti140. Si preoccupino pastoralmente degli infermi e di coloro che per qualunque motivo sono emarginati.

**84.** Domandino al Signore e cerchino di esercitare quella carità del pastore, che li rende pronti a dare la loro vita per i fratelli 141. Preghino perciò ogni giorno Dio Padre per la Chiesa e per la salvezza del mondo, in particolare quando celebrano la memoria del Signore e quando recitano la liturgia delle Ore. Siano sempre disposti a prestare l'aiuto del ministero sacerdotale.

**85.** Nella predicazione e in qualsiasi altra attività pastorale, da veri ministri di Dio 142, siano guidati dallo spirito della Chiesa; nutrano una grande fraternità reciproca, lavorando volentieri in unità di intenti.

**PARTE TERZA**

**IL GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE**

**CAPITOLO XIII**

**LA STRUTTURA ORGANICA DELLA CONGREGAZIONE**

**86.** La nostra Congregazione, suscitata dallo Spirito ed eretta dalla Chiesa, per la comune vocazione e missione di tutti i suoi membri è, come la stessa Chiesa, una comunità carismatica e istituzionale; ed e inoltre annoverata fra le Congregazioni clericali. Per questo motivo comprende anche tutti quegli elementi istituzionali che sono necessari per meglio compiere la sua missione. Tutti questi elementi e tutte le norme di governo sono al servizio della carità fraterna, e al tempo stesso mirano a tenere la Congregazione disponibile per il servizio della Chiesa universale.

**87.** La nostra Congregazione consta di Province, Delegazioni, Case e Residenze.

**88.** La Provincia è l'unione di alcune comunità locali Case, Residenze che hanno fra loro una peculiare relazione e una vera Comunicazione. Essa costituisce una porzione della Congregazione sotto uno stesso superiore, che la governa con potestà ordinaria. Le Province possono essere “formate” o “in formazione”. La Delegazione Indipendente è la stessa unione tra loro di comunità locali, sotto un medesimo superiore, che la regge con potestà delegata dal Superiore Generale. Si chiama invece Delegazione Dipendente, quando la governa un superiore con potestà delegata dal Superiore Provinciale.

**89.** La Casa è una comunità costituita stabilmente in un luogo, in cui si svolge la vita missionaria. Consta di almeno tre membri che condividono la fraternità, sotto l'autorità di un Superiore, che la governa con potestà ordinaria. La Residenza è una comunità senza la predetta stabilità, costituita per esercitare qualche ministero sacro o per un altro motivo, a riforma del nostro diritto, e retta da un delegato del Superiore Maggiore.

**90.** Sono chiamate Missioni le Province, Delegazioni, Case, Residenze, che godono di un governo privilegiato.

**91.** L'erezione e la soppressione delle Case è riservata al Superiore Generale con il suo Consiglio, previo ascolto dei confratelli interessati e osservando le prescrizioni del diritto universale. L'erezione, il riordinamento e la soppressione delle Province e delle Delegazioni è fatta dal Superiore Generale con il voto deliberativo dei Consultori, dopo aver ascoltato i membri e i Governi Provinciali che sono parte in causa.

**92**. La nostra Congregazione è governata dal Superiore Generale' dai Superiori Provinciali, dai Delegati e dai Superiori locali; ciascuno con il proprio Consiglio. E' regolata dai Capitoli, sia Generale sia Provinciale.

**CAPITOLO XIV**

**PRINCIPI DI GOVERNO**

**93.** La legislazione e la forma del nostro governo devono corrispondere alla natura pienamente apostolica della Congregazione e fondarsi sui criteri della vita missionaria. Il rapporto reciproco e la reciproca dipendenza tra comunità e governo devono realizzarsi in tutte le strutture di governo. Bisogna pertanto che tutti partecipino al governo in unione di volontà e che esso sia esercitato nel modo debito.

**94.** I nostri Superiori sono designati mediante nomina o elezione, a nonna del diritto proprio. Nell'assumere il loro incarico, emetteranno la professione di fede, secondo la formula approvata dalla Sede Apostolica, alla presenza della comunità o se sono stati eletti nel Capitolo, alla presenza dello stesso Capitolo. I Superiori, esprimendo la carità con cui Dio ama i fratelli e con rispetto della persona umana, guidino i confratelli in maniera tale che questi, nell'assolvere i propri compiti e nell'intraprendere iniziative, cooperino con una obbedienza attiva e responsabile, anche in forza del voto.

**95.** L autorità deve essere esercitata con ordine. A chiunque sia stato affidato un compito o un incarico, si lasci la libertà di poter portare a termine interamente e senza intralci il suo lavoro, a meno che il bene comune no esiga che intervengano, nel modo opportuno il Superiore immediato o quello Maggiore, a seconda dei casi.

**96.** Poiché ogni autorità nella nostra Congregazione si esercita in modo subordinato, ogni Superiore, se lo consiglia un motivo grave o lo esige il bene comune, può essere rimosso da chi lo ha nominato e, in caso di elezione, da chi ha il diritto di confermarlo, secondo le norme del diritto e previo suo ascolto.

**97.** I Superiori Maggiori, ciascuno nel suo grado e giurisdizione, godono della potestà ecclesiastica legislativa, esecutiva e giudiziaria, a norma del diritto, tanto per il foro esterno quanto per quello interno. Il Superiore locale, invece, gode soltanto della potestà di governo esecutiva. Inoltre, il Superiore Generale, quello Provinciale e quello della Delegazione, nel suo grado e giurisdizione, rappresentarlo per diritto proprio l'intera Congregazione, la Provincia e la Delegazione, agiscono a loro nome e possono scioglierle e vincolarle, tanto canonicamente e civilmente quanto moralmente, tuttavia a norma del diritto universale e del nostro proprio.

**98.** Le Province e le Case si completino vicendevolmente con lo scambio delle persone e dei beni temporali, sotto la guida dei Superiori, in modo che le più fornite di mezzi aiutino le altre che soffrono la povertà.

**99.** La Congregazione considera i beni temporali come mezzi da utilizzare per il proprio fine apostolico. Ma poiché sono beni ecclesiastici, devono amministrarsi secondo le norme del diritto universale della Chiesa e del nostro proprio, e inoltre nel senso della povertà evangelica.

**100.** Non solo la Congregazione, ma anche le Province, le Delegazioni e le Case sono persone giuridiche e, a norma del diritto, possono acquistare, possedere, amministrare e alienare qualsiasi bene temporale. La proprietà dei beni nella Congregazione è subordinata.

**101.** Le persone giuridiche della Congregazione sono tenute a rispondere soltanto di quei debiti, obbligazioni e accordi che siano stati contratti in nome loro in forza della ca­rica o di un mandato, a norma del diritto universale e del nostro proprio. Di tutti gli altri invece saranno costretti a rispondere moralmente, giuridicamente ed economicamente, dinanzi alla Congregazione, alla Chiesa e alla autorità civile, coloro che li abbiano contratti invalidamente o illecitamente. Ogni persona giuridica della Congregazione però deve rispondere civilmente soltanto dei propri debiti, obbligazioni e contratti.

**CAPITOLO XV**

**IL GOVERNO DELLA COMUNITA' LOCALE**

**102.** La vita missionaria si attua in modo particolare nella comunità locale. In essa, infatti, fraternamente uniti, svolgiamo la nostra missione al servizio del Popolo di Dio.

**103.** Il Superiore locale, segno di comunione e vincolo di unità, è a capo delle singole Case della Congregazione al servizio della missione. Nelle Residenze queste funzioni le svolge un Delegato, designato dal Superiore. E, necessario che il Superiore sia veramente spirituale e pieno di zelo per le anime, sinceramente fedele alla Congregazione e dotato di discrezione e di conveniente ingegno.

**104.** Il Superiore, che deve stimolare e guidare la comunità ad una vita operosa e alla azione missionaria, presta ~ suo servizio:

1) Promuovendo con grande carità il bene dei confratelli.

2) Cercando e discernendo insieme con gli altri la volontà di Dio sulla comunità e sui singoli confratelli, e decidendo egli stesso nel modo opportuno su una questione, che obbliga la comunità, quando, pur avendo cercato la volontà di Dio o messo in opera il discernimento, non si giungesse ad un accordo.

3) Stabilendo da solo, quando convenga, ciò che è necessario; tuttavia, per quanto sia possibile e lo ritenga opportuno, ne informi la comunità.

4) Incoraggiando i confratelli con il suo esempio e con le parole sincere di incitamento e di lode spingendoli, se necessario, anche con ammonimenti e correzioni, a rimanere fedeli alle loro promesse e agli altri obblighi della nostra vita, e dispensando loro la parola di Dio, con l'aiuto dei confratelli e, secondo l'opportunità, di altre persone a ciò invitate

5) Mantenendo unita la comunità con il governo della Provincia o della Delegazione e con altre comunità della Provincia o della Delegazione, anzi della stessa Congregazione.

6) Tenendo la comunità disponibile per il servizio della Chiesa particolare e offrendone la collaborazione anche alle associazioni dei laici.

**105.** Il Superiore rappresenta per diritto proprio la Casa o comunità e agisce in suo nome in tutti gli atti giuridici, sia canonici sia civili, a norma però del diritto universale e del nostro proprio.

**106.** Le modalità per la designazione dei Superiori locali sono stabilite nelle singole Province dal Capitolo Provinciale. La designazione può avvenire sia per nomina del Superiore Provinciale con il suo Consiglio, sia per elezione da parte della comunità. In entrambi i casi si deve procedere a norma del diritto. Nelle Delegazioni Indipendenti e in ciascuna Casa Generalizia le modalità della designazione sono stabilite dal Governo Generale. La nomina o elezione del Superiore locale è per un triennio, terminato il quale potrà essere scelto per un secondo triennio, e, per motivi particolari, per un terzo triennio nella stessa Casa, a norma del diritto.

**107.** In tutte le Case e Residenze vi siano anche un Vicario e un Economo. Per le modalità della loro designazione si proceda con gli stessi criteri seguiti per i Superiori locali. Essi, a norma del diritto, esercitano l'ufficio di Consultori e, insieme con il Superiore, s'incaricheranno di quegli assunti propri della carica che non possono essere esercitati con facilità e opportunità da tutta la comunità. Aiutino inoltre il Superiore nel favorire la vita e la missione della comunità.

**108.** E' compito del Vicario fare le veci del Superiore che viene a cessare, è assente o impedito. Il dovere precipuo dell'Economo è quello di cercare, in spirito di servizio, il bene dei confratelli e della missione della comunità, avendo cura delle cose temporali della stessa Comunità; a tal fine può fare spese e atti di amministrazione ordinaria. Osservi fedelmente la povertà, evitando al tempo stesso la prodigalità e la grettezza.

**109.** Nelle Missioni, il Superiore Maggiore con il suo Consiglio, sentiti i confratelli, determinerà le modalità della designazione del Superiore, del Vicario e dell'Economo. Il Superiore locale può assolvere la carica di Economo. Talvolta le case possono essere costituite e governate a norma delle residenze.

**110.** La riunione plenaria, che scaturisce dalla natura stessa della comunità locale, è composta da tutti i confratelli professi della comunità. In essa la comunità partecipa e si rende consapevole degli impegni da compiere e degli orientamenti, valutazioni e decisioni che riguardano la sua intima natura e attività. Le modalità e la frequenza di questa riunione, che deve tenersi almeno una volta al mese, siano stabilite dalla stessa comunità.

**CAPITOLO XVI**

**IL GOVERNO DELLA COMUNITA' PROVINCIALE**

**111.** Le Province e le Delegazioni, denominate Organismi Maggiori, sono parte dell'unica Congregazione. Per mezzo di esse si partecipa ordinatamente alla missione universale della Congregazione e si consegue più efficacemente l'unione delle singole comunità tra di loro e con la Congregazione. Perciò sono posti a capo delle Province e delle Delegazioni Superiori, che sono vincolo di unità e insieme di comunione con tutta la Congregazione sotto la guida del Superiore Generale.

*Art. 1. ‑ il Superiore Provinciale e il suo Consiglio*

**112.** Il Superiore Provinciale, oltre a possedere i requisiti prescritti dal diritto universale, sia un uomo di qualità, pieno di zelo apostolico e di provata fedeltà alla Chiesa e alla Congregazione, alla quale dev’essere vincolato con la professione perpetua da almeno cinque anni.

**113.** E' dovere del Superiore Provinciale:

1) Tenere la Provincia disponibile per il servizio della Chiesa, soprattutto nel suo territorio, secondo la pastorale d'insieme, conservando tuttavia l'unità di carisma con tutto la Congregazione.

2) Essere il propulsore e la guida della vita missionaria nelle singole comunità, e correggere con carità gli abusi che eventualmente si fossero introdotti.

3) Favorire con adeguate strutture di comunicazione e partecipazione la responsabilità delle comunità nella missione della Provincia.

4) Conoscere bene i membri della sua Provincia; e per questo, oltre alla visita canonica, da farsi almeno ogni due anni, compiere frequenti visite alle singole Case.

5) Fare ogni sforzo perché tutta la Provincia sia cosciente e corresponsabile nella promozione vocazionale, e perché si usi la più grande diligenza nel perfezionamento dei soggetti in formazione e degli altri confratelli.

6) Osservare le esigenze di una piena comunione con il Superiore Generale ed eseguire con accuratezza ciò che questi gli incarichi.

7) Promuovere il servizio missionario della parola, esercitato dai confratelli anche con gli scritti, e concedere loro la licenza, di cui hanno bisogno, per poter pubblicare scritti che trattano questioni di religione 0 di costume, a norma del diritto.

**114.** Il Superiore Provinciale, previo sondaggio di tutti i membri della Provincia, è eletto nel Capitolo Provinciale a maggioranza assoluta di suffragi, a norma del nostro diritto, ed è confermato dal Superiore Generale con il suo Consiglio. Il Governo Generale ha facoltà di permettere a qualche Provincia, il cui Capitolo ne faccia espressamente richiesta, che il Superiore Provinciale sia designato in altro modo, a norma del nostro diritto. Sia nelle Province « formate » che in quelle « in formazione il Superiore Provinciale è eletto o designato per il tempo determinato dalla nostra legislazione.

**115.** Il Superiore Provinciale è aiutato dai Consultori, con i quali conferisce di frequente sullo stato della Provincia e tratta gli affari di maggiore importanza. I Consultori esprimono la partecipazione al governo principalmente con il voto deliberativo e consultivo, a seconda dei casi. Cerchino di appoggiare in tutto il Superiore Provinciale, salva la libertà di avvisarlo o anche di informare il Superiore Generale, se è il caso.

**116.** I Consultori Provinciali che devono essere almeno due, sono eletti o designati con le stesse modalità del Superiore Provinciale, a norma del nostro diritto, e ne seguono il destino per quanto riguarda la durata dell'incarico.

**117.** Il Superiore Provinciale sceglierà tra i Consultori designati il Vicario, che sarà il primo tra i Consultori e che, oltre alle deleghe che il Superiore Provinciale gli affidi, fa le veci dello stesso Superiore che viene a cessare, è assente o impedito.

L'Economo Provinciale è eletto o designato allo stesso modo dei Consultori, anche se non è Consultore. Le sue doti, diritti e doveri devono essere, nell'ambito della Provincia, gli stessi stabiliti per l'Economo Generale. Il Segretario Provinciale è designato dal Superiore Provinciale, a norma del nostro diritto.

*Art. 2. ‑ Il Superiore della Delegazione e il suo Consiglio*

**118.** I Superiori delle Delegazioni Indipendenti devono avere le stesse doti dei Superiori Provinciali. Sono nominati dal Superiore Generale con il suo Consiglio per un tempo determinato. Le loro facoltà abituali sono stabilite dal nostro diritto, nell'uso di queste però dipendono in modo speciale dal Superiore delegante che, a suo giudizio, può concederne loro anche altre.

**119.** I Superiori delle Delegazioni Dipendenti, la cui circoscrizione costituisce parte di qualche Provincia, sono nominati, per un tempo determinato, dal Superiore Provinciale con il suo Consiglio. Ma la nomina deve essere approvata dal Superiore Generale. I loro diritti e doveri sono stabiliti nell'atto di nomina.

**120.** Il Superiore della Delegazione ha due Consultori, che possono svolgere l'incarico di Economo e di Segretario. Sono nominati con le stesse modalità del Superiore Delegato.

*Art. 3. ‑ Il Superiore della Missione e il suo Consiglio*

**121.** Il Superiore di una Provincia o Delegazione, che è denominata « Missione », e i suoi Consultori o Officiali sono nominati secondo le medesime norme. Per diritto eccezionale però, se si tratta di Province e lo richieda il bene della Missione, essi possono essere nominati dal Superiore Generale con il suo Consiglio sentiti i membri della Missione.

*Art. 4. ‑ Il Capitolo Provinciale*

**122.** Il capitolo Provinciale è un organo di governo, che rappresenta la Provincia ed esprime la partecipazione, la corresponsabilità e la comunione di tutta la Provincia. Si tenga con la più grande diligenza, così che per suo mezzo la Comunità Provinciale raggiunga la massima e intima vitalità missionaria e si adegui e apra alla Comunità Generale dell'Istituto.

**123.** Il Capitolo Provinciale è convocato dal Superiore Provinciale, sentito il Superiore Generale sul tempo e il luogo della sua celebrazione. Quello Ordinario sarà celebrato quando si dovrà eleggere il Superiore Provinciale. Quello Straordinario, ogniqualvolta lo richieda il bene spirituale o temporale della Provincia, a giudizio del Governo Provinciale, approvato dal Superiore Generale con i suoi Consultori.

**124.** Prendono parte al Capitolo Provinciale:

1) Il Superiore Generale o un suo Delegato come Presidente.

2) Il Superiore Provinciale con i Consultori, l'Economo e il Segretario, anche se questi non sono consultori.

3) I Superiori locali.

4) Tanti Delegati —le cui modalità di elezione sono stabilite dal nostro diritto quanti sono i Superiori locali nella Provincia.

5) E quanti il precedente Capitolo Provinciale abbia concesso al Superiore Provinciale con il suo Consiglio di designare.

**125.** Il Capitolo Provinciale:

1) Esamina lo stato della Provincia per stabilire il programma d'azione per il futuro.

2) Applica le norme e le direttive del Capitolo Generale riguardanti la vita missionaria, secondo le particolari circostanze di luogo e di persone, tenendo conto della pastorale di insieme con il clero diocesano e religioso.

3) Elegge il Superiore Provinciale, i suoi Consultori e l'Economo, o determina un altro modo di designarli, a norma del nostro diritto.

4) Stabilisce le modalità di designazione dei Superiori, Vicari ed Economi locali secondo le opzioni previste dal nostro diritto.

**126.** Il Capitolo Provinciale è Capitolo in senso vero e proprio, e i suoi decreti hanno forza giuridica. Essi abbisognano tuttavia dell'approvazione del Superiore Generale con il suo Consiglio.

**127.** E' opportuno che i Superiori Maggiori convochino, nel tempo e nel modo conveniente, riunioni di Superiori e di altri confratelli anzi dell'intera Provincia con il Consiglio Provinciale o della Delegazione.

**CAPITOLO XVII**

**VISITATORI**

**128.** La visita dei Superiore Maggiori, come atto di governo straordinario, è stabilita dal diritto universale e dal nostro, per rinvigorire il vincolo di unione nella Congregazione e dirigere la sua vita e missione al proprio fine.

**129.** II visitatore partecipi con i confratelli alla vita quotidiana, procuri di conoscere le loro aspirazioni e difficoltà, li ascolti volentieri e promuova così la collaborazione di tutti al bene dell'Istituto e della Chiesa.

**130.** Nelle visite si convochi la riunione plenaria della comunità per fomentare l'unione e la fraternità e definire e illustrare la missione propria e specifica della comunità. E inoltre per esaminare se gli obiettivi precedenti siano stati raggiunti o meno, e per stabilire i progetti di vita e attività futuri. Infine, per stimolare le menti e le volontà di tutti alla fedeltà.

**131.** Le disposizioni dei Visitatori costituiscono l'epilogo del dialogo della visita. Per mezzo di esse, oltre a eventuali avvisi e correzioni, tutti siano rafforzati nella gioia della vocazione missionaria e vengano offerti alla comunità nuovi impulsi e ispirazioni pastorali.

**132.** Il Superiore Generale, almeno ogni sei anni, visiti con la debita cura, personalmente o per mezzo di un Delegato, le Case e le Residenze della Congregazione. Con maggior frequenza però visiterà di persona, per quanto è possibile, la Curia e le Case di formazione delle Province.

**133.** Il Superiore Generale, legittimamente impedito di fare le visite stabilite nelle Costituzioni, sentito il proprio Consiglio, potrà delegare un altro membro idoneo della stesso Organismo Maggiore.

**134.** Conviene che, oltre alle visite “di ufficio”, i Superiori Maggiori ne facciano di quando in quando delle altre, soprattutto alle Case di formazione.

**CAPITOLO XVIII**

**IL GOVERNO DELLA COMIJNITA' GENERALE**

**135.** La nostra Congregazione esprime il dono dello Spirito, riconosciuto dalla Chiesa, con il quale noi tutti siamo stati chiamati a compiere ordinatamente la missione universale. La comunità di missione però esige una struttura organica, perché la comunione di tutti i membri sia meglio tutelata e le iniziative e i progetti dei singoli siano coordinati nel modo più adeguato.

*Art. 1. ‑ Il Superiore Generale*

**136.** Tutta la Congregazione, perché possa perseguire fedelmente la sua missione, è governata da un Superiore Generale il quale porrà sommo impegno nell'offrire alla Chiesa e all'intera società umana, secondo i bisogni di tempo e di luogo, una Congregazione disponibile. Egli è, infatti, segno di comunione e vincolo di unità per tutta la Congregazione, nella quale esercita la suprema autorità con potestà ordinaria.

**137.** Oltre ai requisiti prescritti dal diritto universale, la persona da eleggere a Superiore Generale deve essere un uomo di cui si abbiano esempi provati di prudenza, d'ingegno, di zelo apostolico, di amore alla Congregazione, di osservanza delle Costituzioni e di esercizio delle virtù. Sia inoltre professo perpetuo da almeno cinque anni.

**138.** I doveri del Superiore Generale sono:

1) Dirigere con efficacia la Congregazione al suo fine apostolico e promuovere in essa la vitalità della vita religiosa.

2) Incrementare nella vita e nel ministero della Congregazione lo spirito di comunione fraterna e favorire la vicendevole collaborazione.

3) Attuare la mente e volontà del Capitolo Generale e illustrare il nostro carisma

4) Procurare la conservazione e l'incremento della Congregazione. Promuovere ovunque le vocazioni e vigilare sulla formazione dei nostri.

5) Interessarsi con spirito veramente apostolico della diffusione della Congregazione, soprattutto nelle missioni.

6) Favorire con adeguate strutture di comunicazione e partecipazione la responsabilità dei Superiori Maggiori nella missione sia della Provincia sia di tutta la Congregazione.

7) Promuovere per quanto è possibile il bene spirituale e temporale di tutti i membri della Congregazione, ed escardinarli o incardinarli, secondo le necessità della missione della Congregazione.

8) Effettuare le visite generalizie e presiedere i Capitoli Provinciali, personalmente per mezzo di Delegati.

9) Trattare personalmente o per mezzo di altri gli affari della Congregazione presso la Sede Apostolica.

**139.** Il Superiore Generale viene eletto nel Capitolo Generale a maggioranza assoluta di suffragi per sei anni' trascorsi i quali, potrà essere eletto per un altro sessennio, parimenti a maggioranza assoluta di suffragi. Per poter venir eletto per un terzo sessennio, si richiedono i due terzi dei suffragi.

**140.** L'elezione del Superiore Generale si farà nella forma veramente canonica e nel modo legittimamente stabilito. Una volta avvenuta, il Presidente del Capitolo annunzierà il nome dell'eletto e lo dichiarerà eletto con la formula prescritta. E immediatamente tutti presteranno riverenza al Superiore Generale.

**141.** Se —Dio non voglia!‑ il Superiore Generale dovesse essere rimosso dal suo incarico, perché, a giudizio del Vicario e degli altri Consultori Generali, il suo governo è molto dannoso alla Congregazione, il caso sia deferito alla Sede Apostolica; e prima di convocare il Capitolo Generale per rimuovere il Superiore Generale, si cerchi delicatamente di indurlo a rinunziare spontaneamente alla carica.

**142.** Restando vacante la carica di Superiore Generale, per la sua morte o abdicazione o rimozione, il Vicario Generale o, in sua mancanza, il primo che lo segue nell'ordine dei Consultori Generali, convocherà il Capitolo Generale nel modo legittimamente stabilito.

*Art. 2. ‑ Il Vicario e gli altri Consultori Generali*

**143.** I Consultori Generali sono veri collaboratori del Superiore Generale, costituiscono con lui il Governo Generale della Congregazione e sono l'espressione della fraternità e della missione apostolica di tutta la Congregazione.

**144.** Alla carica di Consultore Generale può essere eletto chiunque abbia emesso i voti perpetui e più si distingua per prudenza, spirito missionario, amore alla Chiesa e alla Congregazione e capacità di ottenere e conservare la unità d'azione con i collaboratori.

**l45.** I Consultori Generali, che saranno sempre almeno due, sono eletti nel Capitolo Generale, in forma veramente canonica, secondo il numero e le modalità legittimamente determinati, dalle diverse regioni della terra, in cui la Congregazione è stabilita. Sono eletti per tutto il tempo per cui viene eletto il Superiore Generale e con lui cessano. Tuttavia possono essere rieletti. Venendo a mancare qualcuno, il Superiore Generale e gli altri Consultori devono nominarne un altro.

**146**. Il Superiore generale nomina tra i Consultori Generali chi sarà il suo Vicario. Questi è il primo fra i Consultori e, oltre alle deleghe che il Superiore Generale gli affidi, fa le veci del medesimo Superiore che viene a cessare, è assente o impedito.

**147.** I doveri particolari dei Consultori Generali sono:

1) Trattare con il Superiore Generale gli affari di maggiore importanza e aiutarlo nel governo della Congregazione.

2) Tradurre in atto il programma proposto dal Capitolo Generale o preparato dallo stesso Governo Generale.

3) Stimolare e incoraggiare gli Organismi Maggiori e le loro federazioni e, quando convenga, le singole comunità.

4) Rivedere e valutare l'andamento della vita missionaria della Congregazione e indicare al tempo stesso gli obiettivi più urgenti e prioritari nel compimento della nostra missione.

5) Richiamare, sia singolarmente sia insieme, con il dovuto rispetto, il Superiore Generale per cose che possa aver compiuto meno rettamente.

**148.** I Consultori Generali esprimono la partecipazione al governo principalmente con il voto, sia deliberativo sia consultivo. Nel Consiglio Generale il voto deliberativo è richiesto tutte le volte che lo esige espressamente il diritto universale o il nostro proprio, oppure quando la questione da trattare è demandata per la soluzione al Superiore con il suo Consiglio o anche al governo Generale. Il Superiore Generale è tenuto a chiedere il loro voto consultivo solo quando è espressamente previsto dal diritto universale o da quello proprio. Si raccomanda tuttavia di chiedere il parere del Consiglio nei casi gravi e oscuri che possono capitare.

*Art. 3. ‑ Gli Officiali Generali*

**149.** L'Economo e il Segretario sono Officiali Generali della Congregazione.

**150.** L'Economo Generale è eletto dal Capitolo Generale e fa parte dei Consultori Generali. I suoi doveri sono:

1) Amministrare i beni temporali della Congregazione con spirito di giustizia, di carità e di povertà, al servizio di tutta la Congregazione e dei suoi membri, sotto la direzione del Superiore Generale.

2) Impiegare le donazioni e i legati per gli usi indicati dai benefattori o, mancando tale indicazione, impiegarli secondo le disposizioni dategli dal Superiore Generale ed eventualmente dal Superiore Generale con il suo Consiglio.

3) Rendere conto al Governo Generale almeno una volta all'anno, dell'amministrazione dei beni della Congregazione, del loro stato e dei redditi e del loro uso.

**151.** Il Segretario Generale può essere designato dal Superiore Generale tra i Consultori. Il Segretario deve essere dotato di sollecitudine, prudenza e amabilità.

**152.** Per il servizio di tutta la Congregazione si possono costituire anche altri incarichi o uffici sotto la direzione del Governo Generale, a norma del nostro diritto.

*Art. 4. ‑ Il Capitolo Generale*

**153.** Il Capitolo Generale, in obbedienza allo Spirito e in piena fedeltà al nostro carisma missionario sancito dalla Chiesa, e l'autorità suprema nella Congregazione per mettere il carisma al servizio dei fratelli. E' pure l'espressione più alta della comunione di vita e di missione di tutta la Congregazione. Rappresenta autenticamente la Congregazione intera ed esprime collegialmente la partecipazione e la cura di tutti i confratelli per la vita della Congregazione e per la sua azione nella Chiesa.

**154.** Il Capitolo Generale è convocato dal Superiore Generale. Il Capitolo Generale ordinario sarà celebrato ogniqualvolta si debba procedere all'elezione del Superiore Generale. Lo Straordinario tutte le volte che, a giudizio del Superiore Generale e dei Consultori, sia ritenuto necessario alla missione, alla crescita alla diffusione o al rinnovamento della Congregazione, o per qualsiasi altro motivo ad essa sommamente utile.

**155.** Il Capitolo Generale con l'animo rivolto al Signore e alle esigenze di tutta la Comunità, tratta le cose che riguardano l'intera Congregazione. Perciò:

1) Esamina lo stato della Congregazione e ne promuove con sollecitudine l'aggiornamento, presentando programmi concreti d'azione.

2) Applica alla Congregazione la dottrina della Chiesa sulla vita religiosa e sull'apostolato.

3) Esercita l'ufficio di magistero sul patrimonio spirituale della Congregazione.

4) Interpreta, in forma dichiarativa, i dubbi e le difficoltà che possono sorgere sul senso e l'osservanza delle Costituzioni.

5) Promulga i decreti e le disposizioni che sembrino necessari o opportuni.

6) Spetta anche al Capitolo Generale eleggere il Superiore Generale e i suoi Consultori.

**156.** Prendono parte al Capitolo Generale:

1) Il Superiore Generale come Presidente i Consultori e gli Officiali Generali.

2) I Superiori Provinciali.

3) Un delegato per ciascuna Provincia ed uno per ogni Delegazione Indipendente.

4) Quanti nel Capitolo Generale precedente siano stati stabiliti, per mantenere la proporzione nella rappresentanza dei membri di ciascuna provincia.

5) Quanti il precedente Capitolo abbia stabilito per rappresentare le Case Generalizie e quanti ne abbia concesso di designare al Superiore Generale con il suo Consiglio.

# OSSERVAZIONI RIGUARDO

*A QUESTE COSTITUZIONI*

**157.** La Sede Apostolica si riserva l'interpretazione autentica di queste Costituzioni. Per cambiare le norme delle stesse è necessaria una decisione del Capitolo Generale, sostenuta da una maggioranza di due terzi e seguita poi dall'approvazione della Sede Apostolica.

158. Come membri della Congregazione siamo obbligati alle prescrizioni di queste Costituzioni per progredire nella via del Signore e nel servizio del Regno di Dio. La forza di questo obbligo deve dedursi dalla natura stessa di ogni singola prescrizione. La Chiesa esorta tutti noi, perché cerchiamo nelle Costituzioni la forza per la nostra vita missionaria.

## FORMULA DELLA PROFESSIONE

**con cui ci consacriamo a Dio e ci incorporiamo**

**alla Congregazione**

**159.** Dando la mia risposta alla divina chiamata, Io ...., voglio cercare con il maggiore impegno la gloria di Dio, donarmi pienamente a Lui e, come gli Apostoli, seguire più da vicino Cristo Signore, nel ministero della salvezza degli uomini di tutto il mondo.

Per questo, alla presenza della famiglia di Dio qui riunita, per le tue mani....., mi consacro nello Spirito Santo a Dio Padre, per mezzo del Figlio Gesù Cristo, e mi offro per un servizio speciale al Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria, per conseguire lo scopo per cui questa Congregazione è stata costituita nella Chiesa.

Perciò, faccio voto a Dio in perpetuo (o per un anno, per tre anni) di CASTITA, POVERTÀ e OBBEDIENZA e prometto di vivere nella comunità di vita apostolica di questa Congregazione di Missionari, Figli del Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria, secondo le Costituzioni, che osserverò con ogni cura possibile.

Vi prego quindi, fratelli, di voler essere testimoni della mia Professione. Pregate per me, perché nel servizio di Dio e della Chiesa io sia fedele allo spirito del Fondatore, Sant'Antonio Maria Claret, e raggiunga la carità perfetta. Amen.